

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI POTENZA

L'anno 2019, addì 14 del mese di Marzo, alle ore 11,30, in Potenza nei locali dell'Ordine degli Avvocati nel Palazzo di Giustizia di Potenza, si sono riuniti i Signori Avvocati:

NAPOLITANO Maurizio	- Presidente
CUOMO Cristiano	- Consigliere Segretario
BINETTI Guglielmo	
BONITO OLIVA Francesco	
FIORE Stefania	
GALGANO Marilena	
LAPOLLA Pierluigi	
MURRO Ottavia	
STIGLIANI Candida	

Si passa alla discussione dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

- 1) Iscrizioni, cancellazioni e sospensioni Albo Avvocati e Registro Praticanti;
- 2) Ammissioni gratuito patrocinio;
- 3) Pareri su onorari;
- 4) Nomina Referente informatico;
- 5) Scelta partner tecnologico PagoPA
- 6) Comunicazioni del Presidente;
- 7) Varie ed eventuali.

ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI ALBO AVVOCATI E REGISTRO PRATICANTI

Il Consiglio, viste le domande seguenti intese ad ottenere l'iscrizione accanto al nominativo specificata, esaminati i documenti prodotti, constatata l'esistenza del diritto, dopo ampia e concorde discussione, delibera le seguenti iscrizioni:

(omissis)

Albo Avvocati

Il Consiglio, vista l'istanza della (*omissis*); visto il fascicolo personale ed il libretto della pratica dell'interessata; delibera di rilasciare alla stessa il chiesto certificato di compiuta pratica.

AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il Consiglio,

lette le istanze di cui all'elenco che segue, con cui sono state richieste n. 35 ammissioni al patrocinio a spese dello Stato;

esaminata la documentazione allegata alle domande e verificata la sussistenza dei requisiti d'ammissibilità;

udita la relazione dei Relatori;

delibera l'ammissione in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato ai sensi del D.P.R. 115 del 30.05.2002 di dette istanze.

(<i>omissis</i>)	Tribunale di Potenza
(<i>omissis</i>)	Tribunale di Potenza
(<i>omissis</i>)	Tribunale di Potenza
(<i>omissis</i>)	Corte di Cassazione
(<i>omissis</i>)	Corte di Cassazione
(<i>omissis</i>)	Tribunale di Potenza
(<i>omissis</i>)	Corte di Cassazione
(<i>omissis</i>)	Tribunale di Potenza
(<i>omissis</i>)	Tribunale di Potenza
(<i>omissis</i>)	Tribunale di Potenza
(<i>omissis</i>)	Tribunale di Potenza
(<i>omissis</i>)	Tribunale per i Minorenni di Potenza
(<i>omissis</i>)	Tribunale di Potenza
(<i>omissis</i>)	Tribunale di Potenza
(<i>omissis</i>)	Tribunale di Potenza
(<i>omissis</i>)	Tribunale di Potenza
(<i>omissis</i>)	Corte d'Appello di Potenza
(<i>omissis</i>)	Giudice di Pace di Bella
(<i>omissis</i>)	Tribunale di Potenza
(<i>omissis</i>)	Tribunale per i Minorenni di Potenza
(<i>omissis</i>)	Tribunale di Potenza

<i>(omissis)</i>	Tribunale di Potenza
<i>(omissis)</i>	Tribunale per i Minorenni di Potenza
<i>(omissis)</i>	Corte d'Appello di Potenza
<i>(omissis)</i>	Tribunale di Potenza - Sez. Es. Mobiliare
<i>(omissis)</i>	Corte d'Appello di Potenza – Sez. Min.
<i>(omissis)</i>	Tribunale per i Minorenni di Potenza
<i>(omissis)</i>	Tribunale di Potenza
<i>(omissis)</i>	Tribunale di Potenza - Sez. Lavoro
<i>(omissis)</i>	Corte di Cassazione
<i>(omissis)</i>	Tribunale di Potenza
<i>(omissis)</i>	Tribunale di Potenza
<i>(omissis)</i>	Tribunale di Potenza
<i>(omissis)</i>	Giudice di Pace di Melfi
<i>(omissis)</i>	Tribunale di Potenza

PARERI SUGLI ONORARI

Nessun parere è stato espresso.

NOMINA REFERENTE INFORMATICO

Il Consiglio delibera di nominare quale nuovo referente informatico il Collega Avv. Francesco Canzoniero e, nel contempo, ringrazia, per l’opera prestata fin ora l’Avv. Giovanni Barone.

SCELTA PARTNER TECNOLOGICO PAGOPA

Il Consiglio autorizza il Presidente a firmare il contratto di somministrazione del servizio tecnologico PagoPA, scegliendo la società DCS Srl; si riserva ogni decisione in merito alla riscossione del contributo annuale.

Sul punto il Consiglio delibera di istituire una Commissione di studi formata dai Consiglieri Lapolla, Galgano e Bonito Oliva volta a stabilire l’effettiva possibilità, da parte dell’Ente, di risolvere unilateralmente la convenzione stipulata con l’Agenzia delle Entrate-Riscossioni, volta all’esazione dei contributi dovuti dagli iscritti.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Nota Prot.2250 del 7 marzo 2019 Underwriting Insurance Agency – sinistro (omissis)

Il Consiglio delibera di trasmettere la documentazione richiesta a mezzo pec.

Istanza (omissis) Prot. 1936 dell'1 marzo 2019

Il Consiglio, rivalutata la nota in oggetto, delibera di comunicare all'istante i dati richiesti.

Predisposizione elenchi Avvocati domiciliatari ed Avvocati fiduciari

Il Consiglio delibera di conferire alla dipendente Tetta l'incarico di predisporre appositi elenchi in formato elettronico (Excel).

Aggiornamento dati prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa

Il Consiglio delibera di autorizzare la pubblicazione sul sito internet, nell'apposita pagina sulla trasparenza, i dati relativi alle commissioni consiliari ed ai responsabili per singola area.

Manda al responsabile Consigliere Avv. Michele Valente di redigere il piano triennale 2019-2021 che andrà pubblicato sul sito istituzionale.

Il Consiglio, vista la nota Prot. 1777 del 25.02.2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, trasmette la stessa al responsabile Avv. Michele Valente, per quanto di competenza.

VARIE ED EVENTUALI**Esonero e dispensa attività formative**

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. (omissis) del 22 Febbraio 2019, diretta ad ottenere l'esonero dell'attività formativa; verificata la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 15 del Regolamento per la Formazione Continua approvato dal CNF il 16 luglio 2014, delibera di esonerare la stessa dal maturare n. 15 crediti formativi nell'anno 2018.

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. (*omissis*) del 1° marzo 2019, diretta ad ottenere l'esonero dell'attività formativa; verificata la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 15 del Regolamento per la Formazione Continua approvato dal CNF il 16 luglio 2014, delibera di non poter esonerare la stessa dal maturare i crediti formativi previsti.

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. (*omissis*) del 18 gennaio 2019, diretta ad ottenere l'esonero dell'attività formativa; verificata la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 15 del Regolamento per la Formazione Continua approvato dal CNF il 16 luglio 2014, delibera di esonerare la stessa dal maturare n. 15 crediti formativi nell'anno 2019.

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. (*omissis*) del 12 marzo 2019, diretta ad ottenere l'esonero dell'attività formativa; verificata la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 15 del Regolamento per la Formazione Continua approvato dal CNF il 16 luglio 2014, delibera di esonerare la stessa dal maturare n. 15 crediti formativi nell'anno 2019.

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. (*omissis*) del 13 marzo 2019, diretta ad ottenere l'esonero dell'attività formativa; verificata la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 15 del Regolamento per la Formazione Continua approvato dal CNF il 16 luglio 2014, delibera di esonerare la stessa dal maturare n. 15 crediti formativi nell'anno 2019.

Permanenza elenco difensori di ufficio

Il Consiglio,
considerato che la permanenza nelle liste dei difensori d'ufficio è subordinata all'esercizio continuativo di attività nel settore penale che deve essere comprovato dalla partecipazione, anche quale sostituto processuale, ad almeno dieci udienze penali (dibattimentali o camerale), escluse quelle di mero rinvio e le udienze di smistamento nelle quali non siano state svolte questioni preliminari o, in mancanza di queste, non sia stato aperto il dibattimento; la partecipazione a ciascuna udienza è comprovata mediante autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000;

considerato che, il richiedente deve inoltre attestare di essere in regola con l'obbligo formativo di cui all'art. 11 legge 247/2012 (mediante allegazione di autocertificazione ai sensi degli artt. 46, 47 DPR 445/2000);

viste le domande di permanenza pervenute, a mezzo piattaforma del CNF,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole circa la permanenza dei requisiti in capo alla Collega (*omissis*).

Richiesta parere sig.ra (*omissis*) Prot. 479 del 17 gennaio 2019

Il Consiglio, vista l'istanza relativa ad una incompatibilità dell'esercizio dell'impresa agricola con l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati, fa proprio l'orientamento espresso dal Consiglio Nazionale Forense nel parere n. 92 del 25 settembre 2013 secondo il quale *“l'incertezza interpretativa ha ragione d'essere solo con riferimento al piccolo imprenditore agricolo: è evidente che, qualora si tratti di un titolare di una consistente impresa organizzata, o ancora con attività estesa all'industria e al commercio nel settore agroalimentare, questi deve essere considerato un “esercente il commercio” nel senso più pieno di cui all'art.18 della Legge Professionale Forense e l'iscrizione nell'Albo incompatibile con l'attività svolta.*

Di contro, non rientra tra quelle incompatibili la figura del piccolo imprenditore agricolo: tale è per il codice civile (art. 2083) e la giurisprudenza colui che, per mezzo del lavoro proprio o di quello dei propri congiunti, coltiva il fondo di sua proprietà, eventualmente cedendo i frutti a terzi.

Manca, dunque, al piccolo imprenditore agricolo quel quid pluris, rappresentato, ad esempio, da una organizzazione aziendale molto articolata, o dallo smercio di prodotti chiaramente eccedenti quelli prodotti dal fondo, o, anche, da una rilevante trasformazione del prodotto naturale, da cui si possa arguire che il carattere predominante dell'attività intrapresa è l'esercizio del commercio, anziché il mero sfruttamento (più o meno redditizio) delle risorse terriere.

Si consideri che i caratteri sopra indicati sono, del resto, quelli che garantiscono al piccolo imprenditore la non assoggettabilità alle norme in materia di fallimento, secondo la previsione dell'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come modificato con d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (il profilo della soggezione, o meno, al fallimento rimanendo peraltro un corollario e non un criterio distintivo univoco).

La condizione di piccolo imprenditore agricolo non è quindi d'ostacolo al contemporaneo esercizio della professione forense, purché l'interessato si mantenga nei limiti imposti dalla legge e dalla giurisprudenza: vale a dire, finché l'attività di commercio non superi in modo significativo quella di coltivazione, di tal ché sia messa a repentaglio l'indipendenza dell'avvocato (che è bene effettivamente oggetto di tutela da parte dell'ordinamento forense), per il suo entrare nelle dinamiche della concorrenza tra imprenditori commerciali.

Resta, naturalmente, nei compiti e nei poteri del Consiglio dell'Ordine competente, svolta l'istruttoria del caso, giungere ad una determinazione sulla compatibilità dell'iscrizione nel singolo caso”.

Legge 21.01.1994 n. 53, facoltà agli Avvocati, a norma dell'art. 83 c.p.c., di espletare le notificazioni di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale.

Il Consiglio,

Letta l'istanza dell'1 Marzo 2019 dell'Avv. (*omissis*), asseverata al prot. n. 1945, con la quale il soprarichiamato Avvocato, iscritto a questo Albo chiede, ai sensi della Legge 21.01.1994 n. 53, pubblicata sulla G.U. del 26.01.1994 n. 20, con la quale è stata concessa facoltà agli Avvocati, a norma dell'art. 83 c.p.c., di espletare le notificazioni di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale.

Verificato che l'Avv. (*omissis*), come sopra detto, è iscritto all'Albo degli Avvocati di Potenza con anzianità dal 09.02.2000.

Che, allo stato, non sussistono condizioni di denegare la richiesta autorizzazione.

Verificato che lo stesso ha allegato alla domanda il registro cronologico.

Che l'istante ha chiesto autorizzazione, ai sensi dell'art. 1 della sopra richiamata legge, ad effettuare le notifiche a mezzo del servizio postale con i moduli predisposti dall'Amministrazione Postale, nonché di procedere alle notifiche in materia civile, amministrativa e stragiudiziale mediante consegna a mani del destinatario, ove la parte a cui effettuare la notifica sia un Avvocato domiciliatario ed iscritto nello stesso Albo degli Avvocati del notificante; tanto premesso, delibera di autorizzare l'(omissis) ed iscritto all'Albo degli Avvocati di Potenza con anzianità dal 09.02.2000, ai sensi della Legge 21.01.1994 n. 53, pubblicata sulla G.U. del 26.01.1994 n. 20, ad eseguire le notificazioni di atti in materia civile ed amministrativa, ai sensi dell'art. 1 della predetta legge con la possibilità di effettuare le notifiche a mezzo del servizio postale con i moduli predisposti dall'Amministrazione Postale ai sensi dell'art. 2, nonché, ai sensi dell'art. 4, ove munito di mandato, a procedere alle notifiche in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, mediante consegna a mani del destinatario ove il destinatario della notifica sia un Avvocato domiciliatario ed iscritto nello stesso Albo del notificante (ed in quest'ultimo caso, ai sensi del comma 2 dell'art. 4, l'atto da notificare dovrà essere preventivamente vidimato e datato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza, nel cui Albo devono risultare iscritti entrambi gli Avvocati).

Il Consiglio,

Letta l'istanza del 13 Marzo 2019 dell'Avv. (omissis), asseverata al prot. n. 2490, con la quale il soprarichiamato Avvocato, iscritto a questo Albo chiede, ai sensi della Legge 21.01.1994 n. 53, pubblicata sulla G.U. del 26.01.1994 n. 20, con la quale è stata concessa facoltà agli Avvocati, a norma dell'art. 83 c.p.c., di espletare le notificazioni di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale.

Verificato che l'Avv. (omissis), come sopra detto, è iscritto all'Albo degli Avvocati di Potenza con anzianità dal 23.03.2005.

Che, allo stato, non sussistono condizioni di denegare la richiesta autorizzazione.

Verificato che lo stesso ha allegato alla domanda il registro cronologico.

Che l'istante ha chiesto autorizzazione, ai sensi dell'art. 1 della sopra richiamata legge, ad effettuare le notifiche a mezzo del servizio postale con i moduli predisposti dall'Amministrazione Postale, nonché di procedere alle notifiche in materia civile, amministrativa e stragiudiziale mediante consegna a mani del destinatario, ove la parte a cui effettuare la notifica sia un Avvocato domiciliatario ed iscritto nello stesso Albo degli Avvocati del notificante; tanto premesso, delibera di autorizzare (*omissis*) ed iscritta all'Albo degli Avvocati di Potenza con anzianità dal 23.03.2005, ai sensi della Legge 21.01.1994 n. 53, pubblicata sulla G.U. del 26.01.1994 n. 20, ad eseguire le notificazioni di atti in materia civile ed amministrativa, ai sensi dell'art. 1 della predetta legge con la possibilità di effettuare le notifiche a mezzo del servizio postale con i moduli predisposti dall'Amministrazione Postale ai sensi dell'art. 2, nonché, ai sensi dell'art. 4, ove munito di mandato, a procedere alle notifiche in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, mediante consegna a mani del destinatario ove il destinatario della notifica sia un Avvocato domiciliatario ed iscritto nello stesso Albo del notificante (ed in quest'ultimo caso, ai sensi del comma 2 dell'art. 4, l'atto da notificare dovrà essere preventivamente vidimato e datato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza, nel cui Albo devono risultare iscritti entrambi gli Avvocati).

Congresso nazionale forense, sessione ulteriore del 05 e 06 aprile 2019 – Roma

Il Consiglio, letta la nota prot. 2015 del 04.03.2019 del CNF ed a modifica della precedente delibera del 7 marzo u.s.; vista la disponibilità di fondi nell'apposito capitolo di spesa; delibera di partecipare al Congresso ed autorizza il Tesoriere a disporre il pagamento della somma di € 1.500,00 a titolo di iscrizione dell'Ordine.

Si comunichi ai delegati che dovranno personalmente provvedere all'iscrizione, alle prenotazioni ed all'anticipazione di tutte le spese relative che saranno rimborsate successivamente dall'Ordine, previa presentazione di idonea documentazione.

Il Consiglio delibera l'immediata esecutività della delibera ed autorizza la segreteria alla sua pubblicazione sul sito istituzionale.

Alle ore 14,00, non essendovi altro da deliberare, il verbale che precede, costituito da numero dieci

cartelle, letto ed approvato, viene chiuso e la seduta sciolta.

Il Segretario

Il Presidente